

## **CONVENZIONE PER LE RITENUTE MENSILI SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ATTO DI DELEGAZIONE PER FINANZIAMENTO**

**tra**

L'Azienda di Rilievo nazionale ed Alta Specializzazione "ARNAS G. BROTZU" con sede in Cagliari Piazzali A. Ricchi, 1 C.F. e P. IVA 02315520920 d'ora in avanti denominata Azienda nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis, in qualità di Legale Rappresentante

**E**

La Banca Della Nuova Terra S.p.A. con sede legale in Piazza Garibaldi 16 23100 Sondrio C. F. e P. IVA 03944450968, iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio nr. SO-76607, con iscrizione all'Albo delle Banche al nr. 5595 Abi 3269.8 di seguito "Istituto" nella persona del Sig. Umberto Seretti in qualità di Consigliere Delegato, giusti i poteri allo stesso spettanti dal vigente Statuto Sociale, per la carica domiciliato presso la sede legale della società indirizzo Pec direzione.generale@cert.bancanuovatterra.it

### **PREMESSO CHE**

- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- i suddetti finanziamenti non sono garantiti dall'Amministrazione e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento;

### **VISTI**

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle

leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;

- l'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)**

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.
3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere superiore al singolo quinto delle competenze mensili.
4. L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in pre-deduzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall'Istituto.
5. I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.

### **Art. 2**

#### **(Beneficiari)**

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento al massimo di durata decennale.
2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

### **Art. 3**

#### **(Trattenute stipendiali)**

1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

#### **Art. 4**

##### **(Versamenti delle trattenute stipendiali)**

1. L'Azienda si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute con accreditamenti sul conto corrente bancario nr IBAN IT85X032690160000000001001 entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

#### **Art. 5**

##### **(Oneri amministrativi)**

1. L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.

2. L'Istituto quale corrispettivo per l'attività prestata dall'Azienda, si impegna a sostenere gli oneri amministrativi in relazione alle deleghe già attive e per quelle attivate nella misura di € 18,00 (euro diciotto/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva.

#### **Art. 6**

##### **(Versamento degli oneri amministrativi)**

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato con bonifico sul conto ARNAS - Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione "G. Brotzu".

#### **Art. 7**

##### **(Estinzione e rinnovo del finanziamento)**

1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente mutuante il conto del residuo debito.

2. Agli atti dell'Amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del debito.

3. L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

#### **Art. 8**

### **(Durata)**

1. La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque) ed entra in vigore dalla data di sottoscrizione con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.
2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.
3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

### **Art. 9 (Recesso)**

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

### **Art. 10 (Attività dell'Istituto)**

1. L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall'art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, da agenti non monomandatari nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "*Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese*".
2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.
3. L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

### **Art. 11 (Comunicazioni dell'Istituto)**

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.
3. Nelle suindicate evenienze, inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita comunicazione a Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione "ARNAS G. Brotzu" all'indirizzo di posta certificata **protocollo.generale@aobrotzu.it**. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

4. L'Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.

**Art. 12**  
**(Trattamento dei dati personali)**

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

**Art. 13**  
**(Registrazione in caso d'uso)**

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

....., .....

Per l'Istituto  
Banca Della Nuova Terra S.p.A.  
Il Consigliere Delegato  
Umberto Seretti

Per l'Amministrazione  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Agnese Foddis